

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2096

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 778)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**AMBROGIO, FALLUCCHI, PETRUCCI, SPINELLI, SILVESTRONI, FAROLFI, PELLEGRINO, MENIA, GELMETTI, DELLA PORTA, ROSA, ZULLO, SPERANZON, TERZI DI SANT'AGATA, MARCHESCHI, IANNONE, SIGISMONDI, MENNUNI**

---

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del medesimo codice

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 ottobre 2024*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 61, numero 5, dopo le parole: « l'aver profittato » sono inserite le seguenti: « di pubbliche calamità o »;

*b)* all'articolo 624, terzo comma, le parole: « e 7-*bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « 7-*bis* e 8-*quater* »;

*c)* all'articolo 624-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo »;

*d)* all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*. se ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5 ».

